

statigeneralinnovazione.it

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

SEZIONE 1 – DENOMINAZIONE, OBIETTIVI, ATTIVITÀ, ORGANI

Articolo 1. – Costituzione

È costituita con sede in Roma 00193 – Via Alberico II, 33 – l'Associazione **statigeneralinnovazione.it** in seguito denominata **Associazione**.

Poiché è un'associazione di scopo, la sua durata è fissata al 31 dicembre 2050. La durata dell'Associazione potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

L'Associazione è una associazione di promozione sociale senza scopo di lucro ed impiega tutti i ricavi e gli utili, comunque realizzati, per le attività istituzionali e per altre attività direttamente ad esse connesse.

L'Associazione, che si configura come rete di associazioni, organizzazioni, enti, gruppi e persone singole, opera in ambito regionale, nazionale, internazionale, ed è aperta al contributo di persone di tutte le nazionalità e di qualsiasi estrazione sociale, economica e politica che ne condividano i principi.

Articolo 2. – Premessa, obiettivi e finalità

L'associazione è costituita con lo scopo di realizzare le condizioni e organizzare gli Stati Generali dell'Innovazione, inteso come momento di partecipazione globale di tutti i portatori di interesse verso la costruzione di una prospettiva condivisa per un cambio effettivo nella politica dell'innovazione per l'Italia.

L'Associazione ha l'**obiettivo** di:

- **costruire un punto di riferimento** per le associazioni, le organizzazioni e i singoli impegnati sul fronte dell'innovazione, sia dal punto di vista sociale, sia industriale, che dell'impatto sulla trasformazione della PA e infine delle condizioni tecniche di base, in modo da favorire la sinergia delle singole iniziative e massimizzare l'efficacia delle proposte;
- **definire un percorso** per organizzare “dal basso” e sul territorio gli Stati Generali dell'Innovazione, attraverso l'utilizzo di una piattaforma di condivisione in rete, incontri tematici, riunioni, studi, pubblicazioni, seminari;
- elaborare in modo condiviso e attraverso un processo inclusivo un **programma per “l'innovazione nel governo dell'Italia”**, come risultato complessivo degli **Stati Generali dell'Innovazione**;
- svolgere ogni altra attività, non compresa nei paragrafi che precedono, ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione non ha collocazione partitica né di area politica.

Articolo 3. – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per la realizzazione dei compiti che si prefigge, l'Associazione assumerà la veste giuridica più idonea, nei limiti consentiti dalla legge.

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione opererà

al fine di diffondere la sua azione attraverso relazioni con enti nazionali ed internazionali, amministrazioni governative, aziende private, organizzazioni non governative, ed altre associazioni che ne condividano i principi fondanti.

L'Associazione potrà, tra l'altro:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, la stipula di contratti di sponsorizzazione e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici (a livello locale, nazionale ed europeo) o Privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di attività;
- c. assumere personale dipendente e stipulare contratti di collaborazione autonoma, nonché relativi a qualsiasi altra forma di consulenza;
- d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli studi nel campo della tecnologia e dell'innovazione; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

Articolo 4. – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Comitato Direttivo;
3. il Coordinamento Operativo;
4. il Presidente;
5. Il Vicepresidente
6. il Tesoriere;

Tutte le cariche sono onorarie. Agli eletti verranno rimborsate solo le spese sostenute nell'adempimento del mandato ricevuto.

SEZIONE 2 – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5. – Modalità di adesione

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire tutte le persone che intendono concorrere alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell'Associazione. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. È prevista l'adesione di associazioni, organizzazioni, enti. In tal caso i soci collettivi identificano un massimo di tre rappresentanti all'Assemblea.

Titolo per esservi iscritti è esclusivamente la condivisione dei fini dello Statuto e l'interesse e la disponibilità a cooperare per raggiungere la missione dell'Associazione ed il versamento della quota sociale.

La domanda di iscrizione comporta la conoscenza e la integrale accettazione del presente statuto.

I soci si dividono in tre categorie:

1. soci fondatori;
1. soci ordinari;
2. soci collettivi .

Sono soci fondatori tutti quelli che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di ammissione è accettata dal Coordinamento Operativo con voto favorevole della metà più uno dei presenti. La domanda di ammissione deve contenere i dati anagrafici completi e l'impegno ad attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Sono soci collettivi tutte le associazioni, organizzazioni, i gruppi o enti che chiedono di aderire all'Associazione. La domanda di adesione, corredata da una descrizione delle attività svolte (e dallo statuto, se presente), deve essere supportata da almeno un componente del Comitato Direttivo e deve essere accettata dal Comitato Direttivo con voto favorevole della metà più uno dei votanti. Ciascun socio collettivo può essere rappresentato in Assemblea fino ad un massimo di tre propri esponenti, da indicare al momento dell'adesione.

I soci sono tenuti al versamento obbligatorio delle quote sociali stabilite dal Coordinamento Operativo, entro i termini deliberati.

In caso di specifiche e ben identificate attività a favore dell'associazione, il Coordinamento Operativo potrà attribuire a tale attività il valore di quota associativa.

Articolo 6. – Decadenza e rinuncia dei soci

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a. per recesso, da comunicarsi mediante comunicazione scritta al Coordinamento Operativo;
- b. per esclusione;
- c. per morosità superiore ai 12 mesi nella corresponsione delle quote sociali.

L'esclusione viene disposta dal Coordinamento Operativo per comportamento dell'associato che sia in contrasto con i fini dell'Associazione o lesivo del suo prestigio, ovvero inosservanza delle deliberazioni assunte dall'Associazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

SEZIONE 3 – ORGANI: COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO

Articolo 7. – L'Assemblea dei soci

L'**Assemblea** è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative; a ciascuno di essi spetta un solo voto indipendentemente dall'ammontare delle quote associative versate. Ogni associato non può rappresentare per delega più di un iscritto. I rappresentanti di un socio collettivo hanno diritto ad un singolo voto ciascuno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 giugno per discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione del Coordinamento Operativo in merito all'attività anche d'ordine non finanziario svolta dall'Associazione nel periodo precedente.

L'assemblea può essere inoltre convocata, in seduta straordinaria:

- a. per decisione del Comitato Direttivo;
- b. su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, inviato via email agli iscritti almeno 10 giorni prima la data di convocazione.

La partecipazione all'Assemblea può essere effettuata anche per via telematica.

In prima convocazione l'Assemblea risulta validamente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli aventi diritto di voto e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione risulta validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vicepresidente.

All'inizio di ogni seduta, l'assemblea nomina tra gli associati presenti un segretario che provvede a redigere il verbale della riunione.

È compito dell'Assemblea:

- a. determinare le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- b. approvare i conti annuali preventivi e consuntivi;
- c. eleggere, secondo le norme del presente statuto, il Presidente, i membri del Coordinamento Operativo e del Comitato Scientifico. In nessun caso più esponenti di una stessa associazione/organizzazione possono essere eletti negli organi di guida determinare dell'Associazione (comitato direttivo);
- d. deliberare le modifiche da apportare allo Statuto, quando queste siano state preventivamente poste all'ordine del giorno, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti;
- e. deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per i punti **d** ed **e** è necessario che sia presente la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.

Articolo 7bis – Norma transitoria

Al momento della costituzione dell'Associazione, gli organi sono così composti:

- il Comitato Direttivo che ha come propri componenti i rappresentanti dei soci collettivi fondatori (uno per associazione/organizzazione) e i soci fondatori;
- il Coordinamento Operativo nominato dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti;
- il Presidente nominato dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti;
- il Vicepresidente nominato dal Coordinamento Operativo di cui rappresenta anche il coordinatore operativo;
- il Tesoriere nominato dal Coordinamento Operativo.

I soci corrispondono la quota stabilita dal Coordinamento Operativo entro un mese dalla costituzione dell'Associazione.

La norma transitoria cessa il suo effetto dopo due mesi dalla costituzione dell'Associazione.

Articolo 8. Articolo 8 – Il Coordinamento Operativo

Il Coordinamento Operativo è l'organo esecutivo e di coordinamento delle attività dell'Associazione, sulla base delle linee di indirizzo definite dal Comitato Direttivo, con cui ha un costante rapporto propositivo.

Il **Coordinamento Operativo** è eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice ed è composto da massimo 10 membri. Membri ulteriori possono essere proposti dal Coordinamento e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Il Coordinamento designa tra i suoi membri per la durata del proprio mandato un coordinatore.

Compiti del Coordinamento Operativo sono:

- a. promuovere tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi previsti del presente statuto;
- b. emanare l'eventuale regolamento di esecuzione del presente statuto e provvedere alle successive modifiche di detto regolamento;
- c. deliberare sull'ammissione dei soci individuali richiedenti e sulla esclusione degli associati;
- d. amministrare il patrimonio dell'Associazione e predisporre i bilanci annuali da sottoporre all'Assemblea curandone il deposito presso la sede almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- e. dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, su indirizzo del Comitato Direttivo;
- f. coordinare lo sviluppo delle iniziative individuate nel piano operativo approvato dal Comitato Direttivo;
- g. coordinare la realizzazione delle pubblicazioni dell'Associazione, con il contributo del

lavoro prodotto dai Gruppi e avvalendosi dell'apporto del Comitato Direttivo;

- h. coordinare le attività della segreteria;
- i. curare i rapporti con la stampa e gli enti esterni;
- j. facilitare la comunicazione interna all'Associazione.

Ad inizio di ciascun anno, il Coordinamento Operativo assegna compiti specifici a ciascun componente, sulla base delle autocandidature e se necessario ricorrendo allo strumento del voto.

Il Coordinamento Operativo deve essere riunito almeno quattro volte l'anno.

La convocazione è fatta dal Coordinatore a mezzo e-mail.

Le riunioni del Coordinamento, presiedute dal coordinatore, possono essere convocate e svolte anche attraverso strumenti remoti quali web conference e posta elettronica.

Le riunioni del Coordinamento sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni debbono essere assunte a maggioranza dei presenti.

I verbali delle riunioni del Coordinamento sono redatti da chi le presiede e portati a conoscenza degli associati dal Coordinatore.

Articolo 9. – Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di indirizzo dell'Associazione e ad esso fa riferimento il Coordinamento Operativo per l'identificazione delle iniziative da promuovere.

Il Comitato Direttivo è composto da un massimo di venticinque membri, eletti dall'assemblea dei soci.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano il coordinatore operativo e, su indicazione del Presidente, quei membri del coordinamento operativo coinvolti nelle iniziative oggetto della specifica riunione.

Il Comitato Direttivo coordina, con la partecipazione dei componenti del Coordinamento Operativo:

- la gestione del sito web;
- l'approfondimento dei temi del manifesto;
- l'organizzazione dei singoli eventi;
- l'organizzazione degli Stati Generali dell'Innovazione;
- la definizione e la gestione del piano di comunicazione;
- le singole iniziative di fund raising;
- l'elaborazione dei documenti.

È suo compito:

- definire le linee strategiche di azione entro cui il Coordinamento Operativo deve identificare le iniziative specifiche;
- approvare il piano annuale delle iniziative proposto dal Coordinamento Operativo;
- promuovere l'Associazione nei diversi ambiti politici, sociali, culturali, artistici ed economici.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente.

Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri e le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza assoluta.

I verbali delle riunioni del Comitato sono redatti dal Presidente e portati a conoscenza del Coordinamento Operativo.

Articolo 10. – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale dell'Associazione, lo rappresenta a tutti gli effetti anche d'ordine processuale e ha il compito di eseguire i deliberati del Comitato Direttivo, del Coordinamento Operativo, dell'Assemblea.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice tra le candidature presentate.

1. L'Assemblea può nominare anche, su richiesta del Comitato Direttivo, un Presidente Onorario.
2. Il Presidente Onorario prende parte alle riunioni del Comitato Direttivo.

Articolo 11. – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è il coordinatore nominato dal Coordinamento Operativo tra i suoi membri. Assume le funzioni del Presidente in sua assenza.

Articolo 12. – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Coordinamento Operativo tra i soci, cura la contabilità dell'Associazione, riceve od effettua i pagamenti che la interessano, provvede alla custodia dei beni o dei valori dell'Associazione ed alla tenuta dei documenti che riflettono l'Associazione. Il Tesoriere è delegato dal Presidente ad operare in attivo sui conti correnti bancari e postali.

Articolo 13. – Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Coordinamento Operativo, e approvate dal Comitato Direttivo.

Articolo 14. – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi ordinari dei soci, da lasciti, da donazioni, o da altri proventi accettati dal Coordinamento Operativo.

In caso di scioglimento l'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 7 delibera sulla destinazione del patrimonio netto esistente, nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri ed i compensi.

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 15. – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano all'Associazione le norme in materia previste dal Codice Civile.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

1. Marco Calvo
2. Raffaele Barberio
3. Ernesto Belisario
4. Sergio Bellucci
5. Bruno Conte
6. Fiorello Cortiana

7. Arturo Di Corinto
8. Giuseppe Iacono
9. Carlo Infante
10. Stefano Laurenti
11. Eugenio Leone
12. Flavia Marzano
13. Roberto Masiero
14. Carlo Maria Medaglia
15. Massimo Melica
16. Massimo Melica (INNOVATORI)
17. Michele Missikoff
18. Carlo Mochi Sismondi
19. Alfonso Molina
20. Luca Nicotra
21. Gianni Orlandi
22. Lorenzo Orlando
23. Antonella Giulia Pizzaleo
24. Paolo Russo
25. Guido Scorza
26. Michele Vianello